

## **REDDITO DI LIBERTA' PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E IN CONDIZIONI DI POVERTA' ECONOMICA E VULNERABILITA'**

### **Soggetti beneficiari e finalità.**

E' riconosciuto ed erogato dall'INPS un sussidio economico, denominato "Reddito di libertà", stabilito nella misura massima di **€ 400 pro capite su base mensile per un massimo di 12 mensilità.**

Destinatarie del contributo sono le **donne, vittime di violenza e in condizioni di povertà economica e vulnerabilità**, sole o con figli minori a carico, che hanno intrapreso un percorso di fuoriuscita dalla violenza e sono seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali locali.

**Attenzione:** requisito necessario è risiedere nel territorio italiano, essere cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno (ai fini del beneficio sono equiparate alle cittadine italiane le straniere aventi lo *status* di rifugiate politiche o lo *status* di protezione sussidiaria ex art. 27 D.lgs. 19/11/2007 n. 251).

Il Reddito di libertà è finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare alle beneficiarie:

- l'autonomia abitativa;
- la riacquisizione dell'autonomia personale a seguito di episodi di violenza;
- il percorso scolastico e formativo dei figli/delle figlie minori.

**Attenzione: il sostegno è cumulabile** con altri strumenti di sostegno al reddito come il Reddito di cittadinanza o altri sussidi economici anche di diversa natura (ad esempio, Rem, NASpl, Cassa integrazione guadagni, ANF, ecc.).

### **Modalità di compilazione e presentazione della domanda.**

Il reddito è riconosciuto ed erogato dall'INPS, al quale va presentata la domanda da parte delle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, **per il tramite dello sportello comunale del Comune di residenza utilizzando l'apposito modello di seguito allegato.**

### **Documenti necessari**

- Documento di identità della richiedente il beneficio, ovvero del titolo di soggiorno, qualora ciò si renda necessario.
- Dichiarazione che attesta il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso, resa dal Centro antiviolenza riconosciuto dalla Regione in cui la richiedente è inserita.
- Attestazione dello stato di bisogno ordinario, o la condizione di bisogno straordinaria e urgente, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 17 dicembre 2020, resa dal servizio sociale di riferimento territoriale che si occupa della richiedente il beneficio.



## Termine per la presentazione della domanda

**Non sembra esserci un termine di scadenza** per la presentazione delle domande, ma l'erogazione del beneficio è **sempre subordinata al limite di budget corrente**.

**Attenzione:** si segnala che ai fini della prenotazione degli importi della prestazione si tiene conto della data di acquisizione dei dati da parte dell'INPS mediante il servizio *online*.

Le persone che hanno presentato la richiesta ricevono conferma tramite mail o sms (a seconda del recapito fornito al momento della domanda). È comunque consigliabile verificare presso il Comune la situazione specifica della propria Regione.

## Link di riferimento per il modello di domanda

Al link

<https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13584>

è riportato il modello di domanda per richiedere il Reddito di libertà (il modello è allegato al messaggio INPS n. 4132 del 24/11/2021) da presentare a:

- sportello comunale del Comune di residenza dell'istante.

## Ulteriori informazioni utili

Il contributo è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 34 del DPR n. 601/1973 in quanto erogato da un Ente pubblico a titolo assistenziale.

L'INPS è addetto al controllo ed alla verifica della sussistenza e del mantenimento dei requisiti per ottenere il beneficio che, anche una volta concesso, può essere revocato qualora essi venissero a mancare (es. abbandono del percorso antiviolenza da parte della donna).

## Riferimenti normativi

- Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 8  
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28:281>
- Legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 19, comma 3  
<https://www.parlamento.it/parlam/leggi/06248l.htm>
- art. 105 *bis* D.L. 34 del 17/5/2020, c.d. Decreto Rilancio, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 28  
<https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id={83672E3A-FEE0-4C97-9D4F-87790B110751}&codiceOrdinamento=200010500000200&articolo=Articolo%20105%20bis>
- D.P.C.M. 17 dicembre 2020, art. 3  
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/20/21A04402/sq>

- Circolare INPS n. 166 dell'8 novembre 2021  
<https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20166%20del%2008-11-2021.htm>
- Messaggio INPS n. 4132 del 24 novembre 2021 per le modalità di presentazione della domanda e di erogazione del contributo e l'allegato modello di domanda  
<https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13606>
- Messaggio INPS n. 1053 del 7 marzo 2022  
<https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13744>
- Messaggio INPS n. 2453 del 16 giugno 2022  
<https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggi%20numero%202453%20del%2016-06-2022.htm>
- Messaggio INPS n. 3363 del 13 settembre 2022  
<https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13931>  
[Messaggio INPS n. 3363 del 13.9.2022.pdf](#)

Modello di domanda in formato pdf

[Modello di domanda.pdf](#)

**(aggiornata al 17/10/2022- MXC)**